



COMUNE DI CASCIANA TERME LARI
Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 6 del 31/01/2017

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – MODIFICA

L'anno duemiladiciassette, addì trentuno del mese di gennaio alle ore 21:30, nella Sala consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Mirko Terreni il Consiglio Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Di Pietro.

Intervengono i Signori:

Cognome e nome	Qualifica	Presenti
TERRENI MIRKO	Sindaco	SI
CARTACCI MATTEO	Consigliere	SI
CESTARI SIMONA	Consigliere	SI
CITI MATTIA	Consigliere	SI
COPPINI PAOLO	Consigliere	SI
PASQUALETTI MARCO	Consigliere	SI
DICIOTTI VERONICA	Consigliere	SI
VUODO ALESSANDRO	Consigliere	SI
CECCOTTI MAURO	Consigliere	SI
BERTI JESSICA	Consigliere	SI
CINI AGNESE	Consigliere	SI
BALDINI GIOVANNI	Consigliere	SI
BALLATORI ERICA	Consigliere	SI
FRACASSI LUCA	Consigliere	SI
PASSERAI SILVIA	Consigliere	SI
SALVETTI RICCARDO	Consigliere	SI
BOSCO MARIANNA	Consigliere	SI

PRESENTI: 17

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto :

Risulta altresì:

CICCARE' CHIARA

Assessore non Consigliere

Pres.
X

Ass.

Il Sindaco, dato atto che al precedente punto n. 2 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale odierno è stata effettuata una discussione congiunta dei punti relativi al bilancio, verbalizzata sinteticamente nella deliberazione n. 2 del 31.01.2017, non essendoci ulteriori richieste di intervento pone il presente punto in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati

- Part. 1, comma 639, della legge 147/2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la Tassa sui Rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- Part.1, comma 704 della legge 147/2013, che ha abrogato la TARES;

Ricordato che

- Part. 52 del d.lgs. 446/1997, attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- Part. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui al citato art. 52 del citato d.lgs. 446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

Considerato che ai sensi dell'articolo 1 comma 682 della legge 147/2013, il Comune disciplina con proprio regolamento l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro la TARI, e in particolare:

- i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed agevolazioni che tengano conto, altresì, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Ricordato che ai sensi del comma 683 dell'articolo 1 della citata legge 147/2013, il Consiglio deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Rilevato che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC, al fine di rendere il più agevole possibile ai contribuenti la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Richiamato il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 16/10/2014, successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 9/06/2015 e Deliberazione del C.C. n. 14 del 14/04/2016;

Ritenuto necessario introdurre una nuova riduzione per le utenze non domestiche, e specificatamente una riduzione della tariffa per nuove Imprese, o imprese che trasferiscono per la prima volta la propria sede sul territorio comunale e che esercitano la loro attività in nuovi locali od aree non soggetti a Tari da almeno un anno;

Rilevata pertanto la necessità di modificare l'articolo 13 del citato regolamento, come meglio specificato nell'allegato A) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, sulla presente deliberazione, dalla

Responsabile del Servizio Affari Generali Dott.ssa Federica Caponi, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visti

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano

Favorevoli	n. 12
Contrari	n. 5 (Erica Ballatori, Luca Fracassi, Silvia Passerai, Riccardo Salvetti, Marianna Bosco)
Astenuti	n. 0
Consiglieri presenti	n. 17
Consiglieri votanti	n. 17

DELIBERA

1. Di modificare l'articolo 13 "Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche" del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) come meglio specificato nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze – nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale per il federalismo fiscale;
3. Di prendere atto che il Responsabile del Servizio Affari Generali, Dott.ssa Federica Caponi, è competente a porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenti all'approvazione del presente atto;
4. Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di sessanta giorni, può essere, altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano

Favorevoli	n. 12
Contrari	n. 5 (Erica Ballatori, Luca Fracassi, Silvia Passerai, Riccardo Salvetti, Marianna Bosco)
Astenuti	n. 0
Consiglieri presenti	n. 17
Consiglieri votanti	n. 17

DELIBERA

Di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.-

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Mirko Terreni /
ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Daniela Di Pietro /
ArubaPEC S.p.A.